



Comune di Cambiano

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 09/02/1995

Modificato con deliberazione del C.C. n. 16 del 24/03/1995

Modificato con deliberazione del C.C. n. 60 del 20/12/2012

Modificato con deliberazione del C.C. n. 22 del 12/04/2013

Modificato con deliberazione del C.C. n. 25 del 27/06/2019

INDICE

ART. 1.....	5
OGGETTO.....	5
ART. 2.....	5
SESSIONI ORDINARIE E SESSIONI STRAORDINARIE	5
ART. 3.....	5
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	5
ART. 4.....	6
SEDE.....	6
ART. 5.....	6
ORDINE DEL GIORNO E PUBBLICITA'.....	6
ART. 6.....	6
PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE.....	6
ART. 7.....	7
NUMERO LEGALE.....	7
ART. 8.....	7
APERTURA DI SEDUTA - MANCANZA DEL NUMERO LEGALE	7
ART. 9.....	8
SECONDA CONVOCAZIONE	8
ART. 10.....	8
SEDUTE PUBBLICHE E SEGRETE	8
ART. 11.....	8
RIPRESE VIDEO	8
ART. 12.....	9
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.....	9
ART. 13.....	9
COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI	9
ART. 14.....	10
COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	10
ART. 15.....	10
PRESIDENZA.....	10
ART. 16.....	10
ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE	10
ART. 17.....	11
NORME PER LA TRATTAZIONE E DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI.....	11
ART. 18.....	11
FORME DI VOTAZIONE.....	11

ART. 19	12
ESITO DELLA VOTAZIONE	12
ART. 20	12
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	12
ART. 21	13
OBBLIGO DI ASSENTARSI DALLA TRATTAZIONE DI UN ARGOMENTO	13
ART. 22	13
SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	13
ART. 23	13
VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE	13
ART. 24	14
APPROVAZIONE DEI VERBALI	14
ART. 25	14
RETTIFICA DEI VERBALI	14
ART. 26	15
MOZIONI	15
ART. 27	15
CONTROPROPOSTE	15
ART. 28	15
EMENDAMENTI	15
ART. 29	16
QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA	16
ART. 30	16
INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	16
ART. 31	16
GRUPPI CONSILIARI	16
ART. 32	17
CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO	17
ART. 33	17
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	17
ART. 34	17
INTERROGAZIONI	17
ART. 35	18
DIRITTO DI PRESENTARE INTERPELLANZE	18
ART. 36	18
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	18

ART. 37	19
ELEZIONE MEMBRI DELLE COMMISSIONI	19
ART. 38.....	19
SOSTITUZIONE DI MEMBRI DI COMMISSIONE DIMISSIONARI	19
ART. 39	19
CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI.....	19
ART. 40	19
VALIDITA' DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI	19

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.

Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

ART. 2 SESSIONI ORDINARIE E SESSIONI STRAORDINARIE

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge per:
 - a) l'approvazione del rendiconto della gestione precedente;
 - b) la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del T.U. n. 267/2000;
 - c) l'approvazione del bilancio preventivo annuale;
 - d) l'approvazione dello Statuto o di sue eventuali modifiche.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

ART. 3 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere notificata dal Sindaco via PEC; dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Lo schema delle deliberazioni viene trasmesso via PEC ai Consiglieri, almeno 48 ore prima del Consiglio.
2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco o il presidente della Città Metropolitana, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. L'avviso delle sessioni ordinarie dovrà essere recapitato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima e, per quelle straordinarie, almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nel computo dei giorni viene escluso il giorno di notifica.
4. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta e contemporaneamente deve essere depositato lo schema di delibera.
5. Il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione.
6. Il Sindaco presiede la prima seduta che deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

ART. 4

SEDE

1. La sede del Comune è sita in Piazza Vittorio Veneto n. 9. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Per particolari motivi che non consentano l'uso della sala abituale o per ragioni di opportunità, sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

ART. 5

ORDINE DEL GIORNO E PUBBLICITA'

1. L'ordine del giorno è di competenza del Sindaco, al quale spetta il compito di compilarlo, integrarlo e rettificarlo dando la precedenza alle proposte di deliberazione. E' facoltà di ogni Consigliere Comunale richiedere per iscritto l'inserimento di una proposta all'O.d.g. del Consiglio Comunale. Il Sindaco può decidere di inserire la proposta di deliberazione all'O.d.g. nel successivo Consiglio Comunale
2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo Pretorio almeno il giorno precedente quello della riunione e inviato al Prefetto a cura del Segretario Comunale.
3. Il Sindaco dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio Comunale mediante l'affissione di appositi manifesti nei quali sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
4. Eventuali argomenti che, vista la loro urgenza, debbano essere trattati in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno in una seduta, vanno notificati ai Consiglieri con le modalità previste dall'ART. 3 del presente regolamento, almeno 24 ore prima della riunione.

ART. 6

PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. L'eventuale Assessore non Consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore e con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. A tale fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale non viene computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

ART. 7

NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri.
2. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.
3. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse.
4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 8

APERTURA DI SEDUTA - MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

1. La seduta viene aperta con appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario per accertare il numero legale. Decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
2. Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.
3. I Consiglieri che accedono alla adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, perché venga annotata la presenza o l'assenza.
4. Nel corso della seduta il Presidente non è obbligato a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri o dal Segretario. Nel caso in cui dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente deve disporre la sospensione temporanea della riunione per una durata di dieci minuti, dopodiché disporrà un nuovo appello dei presenti. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti sia ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per i punti rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta. Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento dello scioglimento

ART. 9

SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. La seconda convocazione deve essere comunicata ai Consiglieri con modalità e termini di cui al precedente ART. 3.
3. Qualora l'avviso per la seduta andata deserta indichi anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, l'avviso di comunicazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta, almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta di seconda convocazione.

ART. 10

SEDUTE PUBBLICHE E SEGRETE

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità morali, intellettuali od economiche delle persone stesse o essere in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Se in seduta pubblica, nella trattazione di un argomento si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, di un Consigliere o del Segretario ed a maggioranza dei voti espressi in forma palese, delibera il passaggio dell'intervento alla seduta segreta, dandone atto con espressa annotazione dei motivi.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai Consiglieri e al Segretario, gli eventuali Assessori non Consiglieri.

ART. 11

RIPRESE VIDEO

Il presente articolo ha la finalità di disciplinare le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale per assicurare il rispetto dei diritti della cittadinanza e per una più larga diffusione dei lavori del Consiglio.

1. Possono riprendere le sedute del Consiglio tutti i soggetti privati, i giornalisti, le emittenti televisive che abbiano fatto richiesta al Sindaco. A tale scopo viene predisposto un apposito modulo di domanda che comporti anche l'assunzione di responsabilità del richiedente per un eventuale utilizzo improprio e contrario alle leggi.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale informerà della registrazione audio-video i presenti all'inizio della seduta.
3. Le riprese devono riguardare esclusivamente lo svolgimento della seduta consigliare. I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire che la propria voce e la propria immagine venga registrata. Le riprese dovranno essere effettuate con telecamere dal settore riservato al pubblico. Durante le riprese non è consentito l'utilizzo di fari illuminanti, salvo unanime accettazione da parte dei Consiglieri presenti. Il pubblico che assiste alla seduta non può essere ripreso.
4. Le riprese non possono essere effettuate se si ricorre all'adunanza segreta ai sensi dell'ART. 10.
5. A chi effettua le riprese è vietato intralciare o disturbare i lavori del Consiglio.

6. I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale si impegnano a trasmettere la seduta in diretta streaming o rendere disponibili file che abbiano come formato minimo quello del singolo punto all'ordine del giorno. Copia della registrazione dovrà essere fornita all'Ufficio Segreteria entro sette giorni dalla seduta.
7. L'autorizzazione concessa avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

ART. 12

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.
2. E' facoltà del Presidente o di un gruppo Consiliare proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione, a maggioranza dei presenti.
3. La trattazione di un argomento all'O.d.g. può essere sospesa su proposta del Presidente o di un gruppo Consiliare per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione nella successiva seduta, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 13

COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri, di norma, parlano dal proprio seggio.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente provvede ad un richiamo. Il richiamato può fornire spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere prosegue nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola. Nei casi più gravi o di reiterazione del comportamento scorretto, il Consigliere può essere allontanato dall'aula; se si rifiuta il Presidente sospende momentaneamente la seduta fino all'esecuzione, anche forzata, del suo allontanamento.

ART. 14

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala ad esso riservata. Il pubblico, durante la seduta, deve restare in silenzio e mantenere un contegno corretto.
2. Nessuna persona estranea può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri, se non in base a quanto previsto dall'ART. 16 comma 4-
3. Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Quando sorga un tumulto nella sala dell'adunanza e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente. In questo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato secondo le modalità previste dall'ART. 3 del presente regolamento.

ART. 15

PRESIDENZA

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.

ART. 16

ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

1. Dichiarare l'apertura della seduta, dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione, secondo le norme del presente regolamento. In particolare concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara la chiusura della seduta.
2. Designa tra i Consiglieri tre scrutatori, di cui uno di minoranza con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.
3. È investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e del presente regolamento, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
4. Previa sospensione del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e tecnici incaricati di progettazione e studi per conto dell'ente per fornire illustrazioni e chiarimenti. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai Consiglieri, le persone suddette vengono congedate.

ART. 17

NORME PER LA TRATTAZIONE E DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Presidente, l'Assessore o il Consigliere illustrano la proposta di deliberazione facendo constatare, in particolare, l'esistenza ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
2. Per i punti inseriti all'O.d.g. su richiesta dei Consiglieri relaziona un Consigliere proponente. Sentita la relazione e la proposta di deliberazione, è facoltà dei Consiglieri iscriversi a parlare con richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di prenotazione.
3. Gli interventi nella discussione di regola non devono avere durata superiore a 8 minuti, passati i quali il Presidente toglie la parola.
4. Qualora si trattino argomenti che riguardano piani, programmi o delibere a validità pluriennale il tempo di intervento è prolungato a 12 minuti. Il Consigliere durante la discussione stessa può prendere la parola per esprimere il proprio pensiero al massimo 2 volte. Il secondo intervento è limitato al 50% dei tempi precedenti sia per il relatore e/o Presidente, sia per i Consiglieri. Allo scadere dei termini temporali stabiliti il Presidente può togliere la parola.
5. Non è consentito a nessuno interrompere chi parla, salvo per la mozione d'ordine sullo svolgimento della seduta, da porre al Presidente, che deve essere messa in votazione senza discussione, a maggioranza dei votanti.
6. Per mozione d'ordine si intende un intervento per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori. In questi casi l'intervento deve essere contenuto nel più breve tempo possibile.
7. E' altresì facoltà del Presidente interrompere il Consigliere che ha la parola, esclusivamente per garantire il rispetto del regolamento e delle norme di legge.

ART. 18

FORME DI VOTAZIONE

1. Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto composte dalle seguenti fasi:
 - a) dichiarazione di voto
 - b) votazione
2. Il Capogruppo, a nome del gruppo, o un Consigliere, a titolo personale, possono rilasciare la dichiarazione di voto. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare i 3 minuti.
3. I Consiglieri votano in forma palese per alzata di mano.
4. Le delibere che comportano giudizi valutativi su persone si votano a scrutinio segreto.
5. Durante le votazioni nessuno può prendere la parola.
6. Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli, capitoli, voci o comunque parti separate, la proposta di deliberazione viene successivamente sottoposta a votazione nella globalità del testo approvato per parti.
7. Ultimate le operazioni di voto non è più possibile riprendere la parola sullo stesso argomento.
8. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato

9. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede. Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente con l'assistenza di tre scrutatori di cui uno di minoranza, come previsto dall'ART. 16 comma 2.

ART. 19

ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Nessuna deliberazione s'intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. In caso di parità dei voti la proposta si intende non approvata. Il Sindaco tuttavia può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta o in quella successiva.
4. Terminata la votazione, il Presidente proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti. Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.
5. Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante. Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi.
6. Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa devono essere distrutte.

ART. 20

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge e dello Statuto, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto palese favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 21

OBBLIGO DI ASSENTARSI DALLA TRATTAZIONE DI UN ARGOMENTO

1. Il Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. Ciascun Consigliere che si trovi in una delle condizioni citate ha l'obbligo di comunicare al Sindaco, prima dell'inizio della trattazione, la propria posizione e di assentarsi dalla seduta nel momento della discussione.
3. Gli obblighi di astensione e allontanamento dalla seduta si estendono anche agli Assessori esterni.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge ovvero di parenti od affini fino al quarto grado.

ART. 22

SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La seduta del Consiglio Comunale può essere temporaneamente sospesa su richiesta del Presidente o di un Consigliere, per i seguenti casi:
 - a) relazioni al Consiglio Comunale di un Ente o una persona esterna al Consiglio stesso;
 - b) per brevi riunioni tra i Capigruppo e/o dei gruppi Consiliari in relazione agli argomenti in discussione;
 - c) nei casi previsti dagli ART. 12 e ART. 13 del presente regolamento e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Le sospensioni di cui al precedente punto b) sono concesse dal Presidente per un periodo massimo di 15 minuti. In caso di diniego del Presidente alla richiesta di un Consigliere, il richiedente può appellarsi al Consiglio che decide a maggioranza dei votanti in forma palese, senza discussione.
3. Alla ripresa dei lavori dopo una sospensione di cui al comma 1 deve essere verificato l'elenco dei presenti.

ART. 23

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono registrate su supporto informatico che ne garantisca la provenienza, l'autenticità e l'integrità, secondo il dettato del Codice dell'Amministrazione Digitale.
2. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e ne redige il verbale, che sottoscrive insieme al Presidente. In tale verbale devono comparire:
 - a. l'oggetto della trattazione, la data, l'ora e il luogo;
 - b. i Consiglieri presenti/assenti alla votazione, gli astenuti ed i voti resi pro o contro la proposta;

- c. il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione.
3. La verbalizzazione è redatta in forma sintetica, con l'indicazione delle dichiarazioni di voto; sono riportate le dichiarazioni che i Consiglieri Comunali richiedono espressamente siano messe a verbale e consegnate in forma scritta e i voti espressi nella discussione.
 4. Ogni Consigliere ha diritto a richiedere che nel verbale siano indicati suoi particolari interventi, che devono essere consegnati, nella stessa seduta, in forma scritta, al Segretario Comunale entro la chiusura della seduta.
 5. In caso di mancato funzionamento della registrazione magnetica e della conseguente impossibilità di pubblicazione integrale audio e/o video della seduta del Consiglio Comunale, ogni Consigliere ha diritto a richiedere che nel verbale siano indicati suoi particolari interventi, che devono essere consegnati, nella stessa seduta, in forma scritta, al Segretario Comunale entro la chiusura della seduta. In alternativa il Segretario Comunale provvede ad annotare succintamente gli interventi stessi e nelle operazioni di trascrizione può essere coadiuvato da personale del Comune.

ART. 24

APPROVAZIONE DEI VERBALI

1. Le registrazioni audio o audio video del dibattito sono allegate agli atti e conservate su supporto informatico che ne garantisca la provenienza, l'autenticità e l'integrità, secondo il dettato del Codice dell'Amministrazione Digitale.
2. I verbali di ogni seduta sono approvati, di norma, nella seduta seguente. Qualora non vi siano contestazioni, si intendono dati per letti.

ART. 25

RETTIFICA DEI VERBALI

1. Con l'adozione del nuovo sistema di pubblicazione integrale audio delle sedute può essere consentita solo la rettifica di quanto previsto dall'art. 23 comma 3, purché non sia in contrasto con quanto contenuto nel file audio integrale della seduta.
2. In caso di trascrizione del dibattito del Consiglio Comunale a seguito di quanto previsto dall'ART. 23 comma 5, il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende sia cancellato od inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione. Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare, per 5 minuti, oltre il proponente, un Consigliere a favore e uno contro. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
3. Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso.

ART. 26

MOZIONI

Per mozione si intende:

- a)* una proposta di indirizzo del Consiglio Comunale su fatti e/o atti amministrativi;
 - b)* una proposta di indirizzo del Consiglio Comunale su particolari disposizioni dell'Amministrazione.
1. Le mozioni vanno presentate al Sindaco per iscritto o via PEC almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio; nel caso in cui una mozione venga presentata nel corso della seduta Consiliare, il Presidente, senza dar luogo a nessuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'O.d.g. della successiva seduta.
 2. La trattazione delle mozioni avviene nella parte conclusiva della seduta, prima delle interrogazioni, secondo l'ordine cronologico di presentazione. La mozione è votata con forma palese a maggioranza dei votanti, previa eventuale discussione da effettuarsi con le modalità di cui all'ART. 18. La mozione può essere ritirata dal presentatore durante la discussione.

ART. 27

CONTROPROPOSTE

Per controproposta si intende una proposta alternativa, in parte o del tutto diversa da quella su cui il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi. Le controproposte non sono emendamenti.

1. Le controproposte possono essere presentate dai Consiglieri, almeno 24 ore prima della seduta, al Segretario Comunale.
2. Le controproposte, su cui vanno espressi i pareri previsti dalla normativa, vengono lette dal Presidente o dal relatore dopo la presentazione del punto all'O.d.g. e sono oggetto di discussione contestuale alla proposta. Le controproposte possono essere ritirate nel corso della discussione.
3. La controproposta è messa in votazione senza variazioni od emendamenti, prima della votazione della proposta corrispondente, e di ciò deve essere fatta menzione a verbale. L'accettazione della controproposta rappresenta emendamento sostitutivo della proposta.

ART. 28

EMENDAMENTI

Per emendamento si intende una variazione di uno specifico aspetto di una deliberazione, di un regolamento o di una mozione.

1. Gli emendamenti sono proposti dai Consiglieri e consegnati per iscritto al Presidente prima di una votazione. La votazione degli emendamenti precede quella sulla proposta di deliberazione, secondo il seguente ordine:
 - a)* emendamenti soppressivi
 - b)* emendamenti modificativi
 - c)* emendamenti aggiuntivi.

2. Gli emendamenti sono approvati per votazione palese con la maggioranza dei votanti, senza discussione e dichiarazione di voto.

ART. 29

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi; La questione sospensiva è, invece, una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento.

Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa.

1. La questione pregiudiziale è posta e motivata da un Consigliere dopo la lettura dell'argomento o della relazione e comunque prima delle operazioni di voto.
2. La questione pregiudiziale è posta ai voti in modo palese e si intende accettata con la maggioranza dei votanti. Essa va inserita a verbale.

ART. 30

INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. E' facoltà dei Consiglieri Comunali accedere e prendere visione di tutti gli atti del Comune, previa compilazione della relativa richiesta.
2. E' facoltà dei Consiglieri Comunali richiedere copia in formato elettronico o cartaceo degli atti amministrativi comunali, nessuno escluso.
3. I gruppi Consiliari che ne facciano richiesta al Sindaco hanno diritto di utilizzare uno spazio messo a disposizione dal Comune per riunioni inerenti a:
 - a) preparazione Consiglio Comunale;
 - b) incontri con gruppi di cittadini o rappresentanti di associazioni di cittadini per la discussione di problematiche amministrative.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dalla riservatezza per gli aspetti riguardanti i singoli cittadini, purché la stessa non pregiudichi il pubblico interesse.

ART. 31

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo Consiliare.
2. I gruppi Consiliari, nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale, comunicano il nominativo del capogruppo; qualora non si eserciti tale facoltà, sarà considerato capogruppo il Consigliere candidato a Sindaco nella medesima lista.
3. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco e al Consiglio Comunale.
4. Può essere costituito un gruppo misto o composto da Consiglieri appartenenti a liste che abbiano avuto un solo candidato e/o da Consiglieri provenienti da altri gruppi.

ART. 32

CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO

1. I capigruppo, unitamente al Sindaco che presiede, costituiscono un organismo permanente denominato “conferenza dei capigruppo”.
2. La conferenza dei capigruppo, nel rispetto delle procedure dello Statuto e del presente regolamento, è competente:
 - a) in materia di regolamento dei lavori del Consiglio, interpretando o proponendo modifiche alle norme del presente regolamento;
 - b) in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del Consiglio;
 - c) in particolari argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio Comunale
 - d) su problemi che non trovano riferimento nelle competenze delle commissioni ad acta
3. Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politico-amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco o da un suo delegato.
4. Alla conferenza dei capigruppo possono partecipare senza diritto di voto, ove richiesto:
 - a) il Segretario Comunale;
 - b) il funzionario e/o Assessore competente;
 - c) il revisore dei conti.
5. In caso di impedimento il capogruppo può delegare un Consigliere a sostituirlo.
6. Delle riunioni della conferenza può essere stilato un verbale su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti.

ART. 33

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Il Sindaco, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, assicura i mezzi e gli strumenti necessari al funzionamento dei gruppi Consiliari.

ART. 34

INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco in forma scritta da parte di uno o più Consiglieri Comunali al fine di ottenere informazioni su materie di competenza comunale. In particolare l'interrogazione è una domanda scritta che mira ad ottenere le seguenti informazioni:

- a) se la Giunta o il sindaco abbiano preso o intendano adottare determinati provvedimenti o iniziative
 - b) se un determinato fatto sia vero
 - c) se la Giunta o il Sindaco siano a conoscenza di determinate situazioni o problemi
1. E' diritto di ogni Consigliere o gruppo presentare interrogazioni.
 2. L'interrogazione può richiedere risposta in aula oppure scritta.
 - a) Nel primo caso deve essere presentata almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio (compreso il giorno di convocazione e della seduta stessa)

- b) Nel secondo caso la risposta scritta deve essere data entro 15 giorni dalla sua presentazione.
3. Le interrogazioni presentate oltre il termine previsto vanno inserite nell'O.d.g. del successivo Consiglio.
 4. Nella trattazione di una interrogazione non può essere aperto un dibattito né effettuata deliberazione. L'interrogante ha diritto ad esporre la domanda nel limite di 4 minuti. Il Sindaco o l'Assessore competente hanno diritto di replica nel limite di 4 minuti. L'interrogante ha diritto ad una contro-replica di 1 minuto in cui deve dichiararsi soddisfatto o non soddisfatto della risposta ottenuta.
 5. L'interrogazione è letta dal presentatore o da un suo delegato. In assenza dell'interrogante, l'interrogazione è rinviata alla seduta successiva.

ART. 35

DIRITTO DI PRESENTARE INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco, al fine di conoscere le motivazioni dell'azione comunale o i suoi intendimenti e le sue posizioni su qualsiasi questione di interesse cittadino.

1. L'interpellanza **può essere** presentata da uno o più Consiglieri Comunali in forma scritta o tramite PEC **secondo le modalità previste per le interrogazioni (ART. 34, comma 2)**. Va indirizzata al Sindaco e contestualmente comunicata alla Giunta.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.
3. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi le linee programmatiche di mandato, il bilancio preventivo, il rendiconto finanziario, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interpellanze.

ART. 36

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le Commissioni Consiliari permanenti e speciali sono composte secondo criteri di proporzionalità che garantiscano la presenza all'interno di esse di un membro per ogni lista presente in Consiglio Comunale al momento del suo insediamento.
2. Ogni Commissione sarà composta da un numero di membri stabilito dal Consiglio Comunale all'atto della sua nomina. Fanno eccezione le Commissioni per le quali apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale o da disposizioni di legge, preveda il numero dei componenti.
3. I membri delle Commissioni sono eletti dal Consiglio Comunale. Ogni lista designa, oltre ai membri effettivi, un membro supplente. In caso di impedimento un membro effettivo può essere sostituito da un membro supplente.
5. Il Sindaco o l'Assessore competente presiede le Commissioni. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro delegato dalla Commissione all'inizio di ogni riunione.
6. Il Presidente, sentite le richieste ed il parere della Commissione, può invitare alle riunioni della stessa consulenti, tecnici e funzionari comunali.
7. Le Commissioni saranno composte da un numero di membri così ripartiti:
 - a) 50% alla minoranza
 - b) 50% più un membro alla maggioranza

c) Sindaco o suo delegato, come membro di diritto.

ART. 37

ELEZIONE MEMBRI DELLE COMMISSIONI

1. Le designazioni dei membri delle Commissioni sono effettuate dal Consiglio Comunale nella composizione prevista dall'ART. 36.
2. Prima di ogni votazione ogni singolo gruppo dichiara pubblicamente i suoi candidati per le Commissioni oggetto di votazione.
3. Il Consiglio Comunale si esprime su tutti i nomi proposti con unica votazione segreta secondo le modalità previste dall'ART. 18 comma 9.

ART. 38

SOSTITUZIONE DI MEMBRI DI COMMISSIONE DIMISSIONARI

Il capogruppo del membro dimissionario propone al Consiglio Comunale il nominativo del nuovo membro che viene votato dal Consiglio in forma segreta.

ART. 39

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni sono convocate dal Sindaco o dall'Assessore competente.
2. Le convocazioni devono essere trasmesse ai membri almeno tre giorni prima della riunione.
3. In caso di urgenza, la Commissione può essere convocata con un preavviso di 24 ore.

ART. 40

VALIDITA' DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI

Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della metà dei componenti.

NOTE:

ART. 35, comma 1 viene così riformulato "L'interpellanza **può essere** presentata da uno o più Consiglieri Comunali in forma scritta o tramite PEC **secondo le modalità previste per le interrogazioni (ART. 34, comma 2)**. Va indirizzata al Sindaco e contestualmente comunicata alla Giunta".